

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA

Gruppo Italiano Vocologi Artistici G.I.V.A. APS del 16/06/2025

In data 16/06/2025 è convocata, in seconda convocazione alle ore 10,00, presso la sede sociale l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione modifiche allo statuto sociale, così come richieste dal RUNTS.

Sono presenti tutti i Consiglieri.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, la Sig.ra Avantario Sabrina, Presidente del Consiglio Direttivo, che, constatata la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e di numero 28 soci complessivi, non opponendosi alcuno dei presenti alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida la presente assemblea straordinaria in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Bavaro Carla, che accetta.

1) Approvazione modifiche allo statuto sociale, così come richieste dal RUNTS.

Il Presidente, Sig.ra Avantario Sabrina, comunica ai soci che il RUNTS, ufficio regionale Emilia-Romagna, in fase di iscrizione della nostra associazione, ci ha inviato una lettera con la quale ci chiede alcune integrazioni e/o modifiche dello statuto.

Tali modifiche servono per adeguare lo statuto sociale, alle normative previste dal D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni, e riguardano l'articolo 1 e l'articolo 4. Pertanto presenta ai soci la bozza del nuovo statuto associativo e mette la proposta di modifica ai voti.

L'assemblea, dopo aver ricevuto alcuni chiarimenti in merito, decreta l'adozione favorevole del nuovo statuto conforme alla normativa del terzo settore e la relativa modifica degli articoli 1 e 4. Si concedono al Presidente pieni poteri di firma per tutti gli atti necessari alla finalizzazione di quanto deliberato.

Si precisa che le modifiche apportate allo statuto, rientrano fra quelle esenti dall'imposta di registro e di bollo, avendo lo scopo di adeguare l'atto alle modifiche e/o integrazioni normative (art. 82 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche).

L'Associazione si iscrive quindi nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS) sezione B).

Non vengono proposti altri argomenti di discussione.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il presidente dell'assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 11,05, dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario

(Bavaro Carla)

Il Presidente

(Avantario Sabrina)

Carla Bavaro

Sabrina Avantario

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

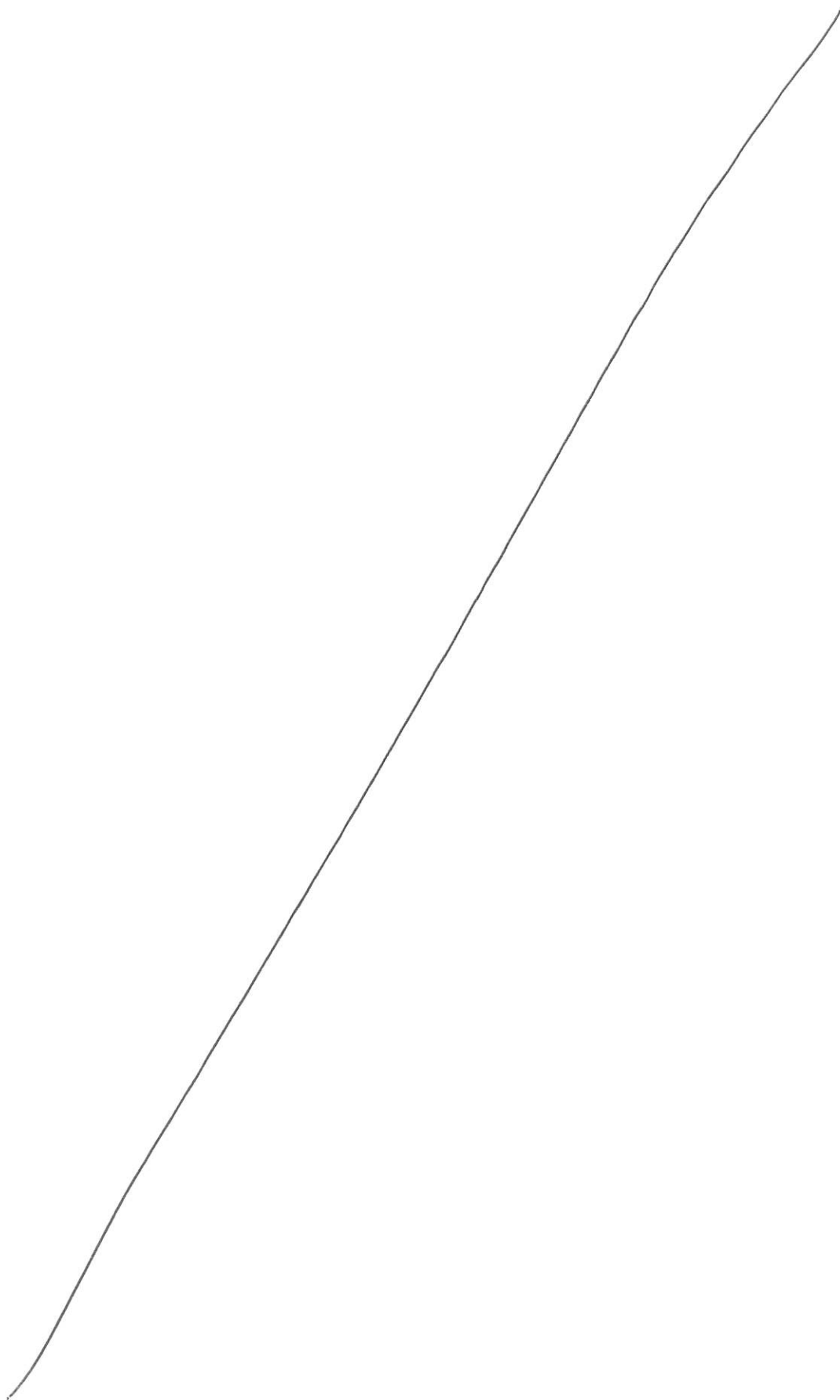
Registrato a Forlì il 12.06.2025
N. 502 Mod. 3 e esente
Euro esente

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

lsc





STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“G.I.V.A – Gruppo Italiano Vocologi Artistici – APS”

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, una Associazione di Promozione sociale denominata: “G.I.V.A – Gruppo Italiano Vocologi Artistici – APS”, con sede legale nel Comune di Ravenna (RA), operante senza fini di lucro.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione sociale è subordinata all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro o RUNTS: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinino una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio nazionale aderendo anche a coordinamenti europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2 - Scopi e attività

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale prevalentemente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- 1) lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione della cultura e delle arti in ogni loro forma come valore aggiunto nella vita e nella crescita di ogni persona e come linguaggio universale, in particolar modo in relazione alla voce, alla musica, al musical, al teatro e ad ogni altra espressione artistica;
- 2) la collaborazione fra l'associazione e il territorio su cui opera, affinché la crescita culturale dell'associato sia di conseguenza crescita per la comunità e affinché la comunità possa fruire dei servizi e delle capacità dell'associazione in ambito sociale e culturale. L'Associazione farà della collaborazione e della rete uno dei propri cardini. Pertanto si propone di collaborare con Università, Conservatori, Accademie nazionali ed internazionali, Enti pubblici e privati e/o, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, Servizio sanitario nazionale e altri organismi per favorire lo sviluppo delle conoscenze in ambito vocologico;
- 3) di valorizzare, promuovere, insegnare e diffondere tra gli associati in particolare e nella collettività locale, nazionale e internazionale la cultura, la musica, l'arte in tutte le sue manifestazioni artistiche e culturali;
- 4) la promozione dell'attività di formazione e didattica, di educazione, istruzione e formazione anche professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; formazione universitaria e post-universitaria; progetti scolastici in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado con particolare attenzione alla formazione giovanile; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; progetti di formazione e didattica mediante la realizzazione di corsi, laboratori, seminari, stage, corsi di didattica, campus, dibattiti, conferenze, residenze artistiche;
- 5) la promozione dell'attività di ricerca scientifico-artistico-didattica di particolare interesse sociale e sua divulgazione con ogni mezzo stampa, riviste cartacee e on line, convegni, corsi di formazione, social media;
- 6) promuovere attività di studio e/o ricerca artistica e/o rapporti di collaborazione con altre società ed organismi culturali, senza discriminazione di genere, religione e razza;
- 7) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. L'Associazione si prodigherà per la Sostenibilità ambientale e lo Sviluppo sostenibile attraverso apposite azioni;
- 8) di favorire l'inclusione, l'integrazione, l'aggregazione di giovani, anziani e persone con ogni tipo di disagio, fisico, psichico, economico, sociale, attraverso la formazione vocale, artistica, culturale e con progetti volti a favorire l'accettazione di sé e attraverso il rapporto con l'altro, luoghi di aggregazione, attività ludico ricreative;
- 9) la produzione e distribuzione di spettacoli, eventi e pubbliche esecuzioni, nell'ottica dell'interazione tra associati e il territorio, della diffusione del messaggio scientifico, artistico e culturale, della promozione dell'associazione, della crescita culturale e artistica dell'associato, creando la possibilità per gli associati di trovare spazi di comunicazione della propria arte, cultura, ricerca, scritti, che allo stesso tempo sia una crescita collettiva per la comunità;
- 10) l'organizzazione di eventi, rassegne, manifestazioni, concerti, conferenze, presentazioni, e relativa loro promozione, a livello locale, regionale, nazionale e

internazionale;

- 11) la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, radio, video o altro, di promozione, di studio, di approfondimento, di ricerca sulla voce, sulla cultura, sulle arti; la realizzazione di iniziative digitali, web, blog, podcast anche con l'utilizzo di nuove tecnologie, della IA e con una forte propensione all'innovazione digitale e all'utilizzo del digitale nei vari ambiti d'azione. La produzione e distribuzione di stampa, periodici, materiale didattico e/o formativo e quant'altro attinente lo scopo sociale;
- 12) la creazione di spazi di aggregazione, di studio, di divulgazione, di ricerca, di formazione, di risonanza creativa, di cooperazione, di ricreazione;
- 13) la gestione di teatri, sale musica, sale ascolto, sale mostre, sale conferenza, spazi ricerca, musei, circoli o qualsiasi spazio possa essere utilizzato per esercitare le azioni statutarie;
- 14) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o artistiche;
- 15) presentarsi come un riferimento professionale in Italia e all'estero per studiosi, ricercatori, studenti e professionisti artistici che operano in ambito vocologico;
- 16) favorire la diffusione di informazioni a carattere artistico in ambito vocologico;
- 17) svolgere attività di formazione culturale, divulgazione scientifico-artistico-didattica e di aggiornamento professionale, promuovendo la condivisione delle informazioni e delle conoscenze professionali;
- 18) favorire le iniziative dirette alla prevenzione e trattamento vocale in ambito educativo /artistico;
- 19) promuovere in Italia lo sviluppo di una comunità di studiosi, ricercatori, formatori ed operatori che scelgano di lavorare in modo collegiale, aperto, autocritico, non discriminatorio e con mutuo sostegno in modo da produrre efficacemente risultati di valore;
- 20) garantire, ove possibile, agevolazioni per gli associati GIVA per l'accesso alle attività da essa organizzate;
- 21) promozione di congressi, seminari ed altre attività artistico culturali divulgative di rilevanza nazionale ed internazionale con attenzione alla nuova frontiera della Vocologia, in particolare di quella Artistica;
- 22) realizzazione di progetti di ricerca, consentendone lo sviluppo e fornendo riconoscimento alla figura del Vocologo/a Artistico/a, attraverso: organizzazione di gruppi di studio e ricerca scientifico-artistico-didattica, elaborazione di protocolli metodologici - avvalendosi del supporto scientifico di figure professionali medico sanitarie affini all'attività di ricerca in ambito vocale
- 23) linee guida e/o buone prassi con richiesta di pubblicazione;
- 24) interventi per lo sviluppo di progetti di partecipazione culturale attiva in grado di coniugare pratiche culturali, quali attività corali rivolta a tutti i repertori, con particolare attenzione alla musica popolare tradizionale;
- 25) organizzazione ed erogazione di corsi, progetti di prevenzione e sensibilizzazione in presenza e a distanza per:
 - a) il personale della Scuola di ogni ordine e grado, con particolare riferimento agli obiettivi formativi previsti dalla Direttiva del Ministero dell'Istruzione.
 - b) Enti ed organizzazioni pubbliche e private, aziende, professionisti e soggetti a vario titolo interessati.

25) lo svolgimento di ogni altra attività o iniziativa finalizzata alla crescita culturale dei soci e allo sviluppo della loro competenza specifica e dell'interazione di questa capacità col territorio, locale, regionale, nazionale e internazionale per la diffusione del messaggio di crescita in continuo dialogo e collaborazione con le autorità, gli enti preposti, le amministrazioni e le altre associazioni presenti; lo svolgimento di attività che possano aiutare i soci e terzi ad inserirsi nel mondo della voce, della ricerca, della divulgazione e dell'arte professionalmente, svolgendo attività utili ai componenti e a terzi senza alcun scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità altrui;

26) di compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali;

Le attività dell'Associazione sono svolte principalmente a favore dei propri associati o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purchè secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Possono accedere in qualità di *Soci Ordinari* all'associazione coloro che abbiano interesse a condividere gli scopi e le attività sociali previste dall'art. 2 del presente statuto, oppure che abbiano acquisito o intendano acquisire competenze in ambito vocologico e didattico.

Per essere ammesso in qualità di socio ordinario occorre una delibera dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Le tipologie di Soci sono:

Soci Fondatori: tutti coloro che sono in possesso del titolo di "Master in Vocologia Artistica", conseguito mediante Master Universitario in Vocologia, che hanno contribuito alla nascita e alla costituzione dell'Associazione, votandone la costituzione e pagandone la quota per la costituzione formale. Sono tenuti al pagamento della quota associativa prevista dallo Statuto.

Soci Ordinari: si rinvia ai criteri di ammissione e determinazione su indicati. Sono tenuti al pagamento della quota associativa prevista dallo Statuto.

Soci Onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari in campo vocologico e/o a favore dell'Associazione. Sono esenti al pagamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- b) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- d) per esclusione deliberata dall' Organo di Amministrazione:

- per comportamento contrastante con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- Per comportamento che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire entro 15 giorni presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- esprimere il proprio voto in Assemblea, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.

ART. 6 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) L'Organo di Amministrazione (o denominato Consiglio Direttivo);
- d) l'Organo di revisione legale dei conti;
- e) l'Organo di controllo.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 8 - L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei membri.

La riunione dell'Organo di Amministrazione può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di Amministrazione .

Art. 10 – L'Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 11 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall' art 30 D.Lgs 117/2017. L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri. Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di

legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: spettacoli, attività ludiche quali feste, sottoscrizioni anche a premi, cene sociali);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati

assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Scioglimento

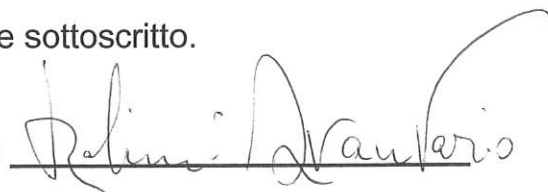
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 17 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario

